



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO, A SERVIZIO DELLE UTENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO PER UN PERIODO DI 36 MESI

CIG: BCA1712316

DISCIPLINARE DI GARA

Gara per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 36 mesi
Disciplinare di gara



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



INDICE

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

- 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
- 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
- 1.3 IDENTIFICAZIONE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 2.1 DOCUMENTI DI GARA
- 2.2 CHIARIMENTI
- 2.3 COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

- 3.1 VERIFICHE ISPETTIVE
- 3.2 DURATA DEL CONTRATTO
- 3.3 REVISIONE DEI PREZZI

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- 5.1 SELF CLEANING
- 5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

- 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
- 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
- 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. GARANZIA PROVVISORIA

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gara per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 36 mesi

Disciplinare di gara



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- 13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
- 13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 13.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
- 14. OFFERTA ECONOMICA**
 - 14.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 16. SEGGIO DI GARA**
- 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
- 18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**
 - 18.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
- 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 23. CODICE DI COMPORTAMENTO**
- 24. ACCESSO AGLI ATTI**
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

PREMESSE

Con Determinazione Direttoriale n. 204 del 05/08/2026 il Consorzio di Bonifica Centro ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un contratto d’appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle Utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 36 mesi.

La procedura di gara è espletata in modalità interamente telematica accessibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo, denominato d’ora in poi Piattaforma. Nel Disciplinare Telematico allegato al presente documento sono disponibili, a favore degli operatori economici concorrenti, le informazioni inerenti alle modalità per la partecipazione alla gara.

La partecipazione implica anche la disponibilità di adeguati strumenti informatici e dei software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti, le cui caratteristiche essenziali sono descritte nel Disciplinare Telematico medesimo.

La sottoscrizione della documentazione di gara, da parte del concorrente, avviene tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo – maggior ribasso in percentuale rispetto allo *spread* posto a base d’asta pari a 10 €/MWh, Unico per le fasce orarie F1, F2, F3 e per tutta la durata dell’appalto (36 mesi).

Alla presente procedura la stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il luogo di svolgimento della fornitura è presso i Punti di Prelievo indicati nell’Allegato 1 del Capitolato di gara, ubicati sul territorio delle province di Chieti e Pescara.

Il Responsabile unico del progetto è l’ing. Irene Ciccone, ferma restando l’applicazione dell’art. 15, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023.



Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Irene Ciccone, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto prima citato.

Tali soggetti possono variare in sede di gara e di esecuzione del Contratto, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni dell'ordinamento vigente, senza che ciò possa pregiudicare i rapporti tra Stazione Appaltante, i Concorrenti ed il successivo Aggiudicatario della gara. L'eventuale variazione in corso di gara è portata per iscritto a conoscenza dei suddetti soggetti; l'eventuale variazione nella Fase esecutiva del contratto è portata per iscritto a conoscenza dell'Aggiudicatario della procedura di gara.

In caso di contrasto fra le previsioni inserite nei documenti che compongono la Documentazione di Procedura, prevale quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nella Documentazione di Procedura, si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nelle norme applicabili richiamate e alle relative disposizioni attuative dell'A.N.A.C. applicabili, nonché al D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., nelle norme applicabili, nonché al Codice Civile, nei disposti applicabili.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare Telematico".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nell'apposita sezione della Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avviene in conformità con quanto riportato nel documento denominato "Disciplinare Telematico".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Disciplinare Telematico".

In ogni caso è indispensabile:



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico che avviene tramite l'inserimento delle specifiche credenziali rilasciate dal sistema telematico al momento della registrazione.



Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato tecnico;
- 3) Allegato 1 – Elenco dei POD;
- 4) Schema del Contratto;
- 5) Domanda di partecipazione e allegati;
- 6) Modello offerta economica
- 7) Disciplinare telematico

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://www.bonificacentro.it/>, nella sezione “Gare d’appalto” e nell’apposita sezione della Piattaforma, all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo, all’interno della specifica scheda di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la sezione “Chiarimenti” attiva sulla Piattaforma nella scheda di gara telematica, **entro quanto riportato nel Timing di gara contenuto nel Disciplinare telematico.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione nell’apposita sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici



2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

La presente procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto di appalto avente a oggetto la fornitura, di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle Utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 36 mesi, alle condizioni espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto e relative condizioni generali in esso riportate. In particolare, la fornitura ha per oggetto l'erogazione di energia elettrica a prezzo variabile su base mensile per l'alimentazione delle utenze gestite dal Consorzio Di Bonifica Centro elencate nell'Allegato 1.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Nell'ambito della presente iniziativa, l'Amministrazione contraente può richiedere l'attivazione della fornitura sia per utenze già connesse alla rete, sia per le utenze che necessitano della preventiva connessione.

Si precisa, inoltre, che è facoltà dell'Amministrazione richiedere anche la fornitura per utenze temporanee secondo i termini e le modalità conformi alla normativa vigente e alla documentazione di gara.

Tutte le utenze hanno carattere di **NON DISALIMENTABILITÀ** per la funzione di pubblica utilità svolta dal Consorzio Di Bonifica Centro, come specificato nel Capitolato Tecnico.

L'affidamento NON prevede una suddivisione in lotti, in virtù della necessità di gestione unitaria e razionale delle prestazioni oggetto del contratto.

I prelievi stimati sono riassunti nella tabella sottostante:

	F1 (kWh)	F2 (kWh)	F3 (kWh)	<i>F1 + F2+ F3 (KWH)</i>
TOTALE 12 mesi	3.863.830	3.039.180	4.599.732	11.502.742
TOTALE 36 mesi	11.591.489	9.117.541	13.799.195	34.508.225

In particolare, il consumo di energia elettrica stimato per i 36 mesi di fornitura è pari a **34.508.225 kWh**.

Il valore stimato per singolo anno di fornitura, al netto di IVA, è pari a 3.335.795,00 € per un totale, di **10.007.385,00 €** per i 36 mesi di fornitura.

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze, non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.

Il quantitativo presunto della fornitura è stato stimato sulla base dei consumi e delle fatturazioni relative all'anno 2025.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Detti importi sono puramente indicativi e non vincolanti per il Consorzio di Bonifica Centro, in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico e sulla base dell'offerta dell'operatore aggiudicatario.

Il contratto, pertanto, sarà stipulato a misura.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati.

Il quantitativo da rendere disponibile per l'acquisto a Prezzo Variabile su base mensile a 36 mesi risulta meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare e mantenere attivi i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, richiedendo e predisponendo a riguardo gli atti necessari. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Consorzio Di Bonifica Centro per le forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati come specificato nel Capitolato Tecnico.

Il Consorzio Di Bonifica Centro, alla stipula del contratto con l'operatore economico, dichiara di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..

Il Consorzio Di Bonifica Centro, su richiesta, rilascerà alla società aggiudicatrice e fornitrice del servizio la documentazione opportuna indicante le quantità di energia consumata e differenziata per ore di picco e ore di fuori picco e coerente con le disposizioni stabilite per l'assegnazione del corrispettivo mercato della capacità produttiva dell'energia. Nell'eventualità in cui questi dati non saranno resi disponibili da parte del Consorzio Di Bonifica Centro sarà cura del gestore produrre tali dati.



In assenza di comunicazione, il fornitore applicherà il corrispettivo del mercato di capacità medio del proprio portafoglio clienti.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

In conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, per tutta la durata del Contratto il Consorzio di Bonifica Centro, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara e dal contratto, nonché di accertare il corretto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore, potrà effettuare attività di verifica, controllo e monitoraggio, anche di natura documentale.

A tal fine, il Consorzio di Bonifica Centro, giusta Determinazione Direttoriale n. 202 del 03/08/2026, si avvarrà del supporto specialistico della società Genko S.r.l., con sede in Pescara, Via Gioacchino da Fiore n. 15 – P.IVA/C.F. 04256890403, incaricata dello svolgimento delle attività di brokeraggio energetico e di assistenza tecnico-specialistica nella gestione delle forniture di energia elettrica dell'Ente.

Nell'ambito dell'incarico affidato, la società Genko S.r.l. provvederà al monitoraggio dei consumi relativi a tutti i Punti di Prelievo (POD) oggetto della presente fornitura, mediante l'utilizzo di una piattaforma software dedicata in ambiente cloud, finalizzata al monitoraggio energetico, all'audit documentale-contabile delle utenze, alla verifica della corretta fatturazione, all'elaborazione dei dati di consumo e alla predisposizione della relativa reportistica periodica.

La piattaforma consentirà l'analisi dei dati energetici mediante strumenti informatici specialistici e funzionalità evolute di elaborazione, finalizzate all'individuazione di eventuali anomalie nei consumi, scostamenti rispetto agli andamenti attesi, variazioni dei costi energetici, errate fatturazioni e ulteriori criticità meritevoli di approfondimento.

Le attività di monitoraggio comprenderanno, in particolare:

- la verifica dei consumi fatturati dal Fornitore, con accertamento della corretta applicazione delle condizioni economiche contrattuali, delle tariffe e degli eventuali corrispettivi accessori;
- il raffronto tra i dati di consumo fatturati e quelli effettivamente rilevati;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- la verifica della conformità delle fatture e delle condizioni economiche applicate rispetto al Contratto;
- la tempestiva segnalazione al Consorzio di eventuali anomalie, irregolarità o criticità riscontrate;
- la predisposizione di report periodici contenenti gli esiti delle verifiche effettuate.

La società Genko S.r.l. dovrà inoltre:

- assistere il Consorzio nella predisposizione delle previsioni di spesa e dei budget energetici, sulla base dell'analisi dei consumi, dei dati operativi degli impianti e di ogni altro elemento idoneo ad incidere sui costi energetici;
- elaborare previsioni dei costi delle singole utenze, evidenziando eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi;
- supportare il Consorzio nella gestione delle pratiche tecnico-amministrative connesse alle forniture di energia elettrica;
- segnalare eventuali errate fatturazioni, addebiti non dovuti o ulteriori anomalie riscontrate nella documentazione contabile;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione acquisiti nello svolgimento dell'incarico.

Il corrispettivo relativo alla complessiva attività di brokeraggio energetico, comprensiva del monitoraggio dei consumi mediante piattaforma software cloud, dell'audit documentale-contabile, della reportistica periodica e del supporto tecnico-specialistico svolto dalla società Genko S.r.l., è determinato, come da proposta economica acquisita agli atti del Consorzio, nella misura di **€ 330,00/POD/anno oltre IVA** ed è posto integralmente a carico del Fornitore aggiudicatario, senza alcun onere economico definitivo a carico del Consorzio di Bonifica Centro.

Considerato che la presente procedura riguarda n. 90 Punti di Prelievo (POD), il corrispettivo complessivo dovuto dal Fornitore aggiudicatario per le attività sopra descritte ammonta ad **€ 89.100,00 oltre IVA**, corrispondente ad **€ 29.700,00 oltre IVA per ciascun anno di fornitura**, determinato applicando il parametro di **€ 330,00/POD/anno**.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Qualora, nel corso della durata contrattuale, venga disposto l'incremento del numero delle utenze/POD oggetto della fornitura, il corrispettivo sarà conseguentemente rideterminato applicando il medesimo parametro di **€ 330,00/POD/anno oltre IVA**, limitatamente alle ulteriori utenze attivate e proporzionalmente alla durata residua del contratto.

Per esigenze di continuità operativa e di semplificazione amministrativa, il Consorzio potrà procedere al pagamento del corrispettivo spettante alla società Genko S.r.l., previa emissione della relativa fattura, fermo restando che il relativo importo sarà integralmente recuperato nei confronti del Fornitore aggiudicatario secondo le modalità previste negli atti contrattuali e senza che ciò comporti alcun onere economico definitivo a carico del Consorzio.

L'attività di verifica, controllo e monitoraggio potrà essere svolta anche mediante l'esame della documentazione contrattuale, delle fatture, dei dati di consumo e di ogni altro elemento utile relativo alla fornitura, anche presso la sede del Fornitore, il quale dovrà garantire la piena collaborazione necessaria allo svolgimento delle verifiche.

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Centro, la società Genko S.r.l. potrà effettuare verifiche ispettive e controlli documentali sugli ordinativi emessi nell'ambito del Contratto e sui singoli rapporti di fornitura relativi ai Punti di Prelievo (POD), predisponendo apposite relazioni tecniche a supporto dell'attività di verifica dell'Amministrazione.

3.2 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di attivazione, così come indicato al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

È escluso il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto è soggetto a revisione prezzi al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge. Per le forniture e i servizi, la clausola di revisione si attiva al verificarsi di una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione



del 5%, secondo gli indici e i parametri applicabili alla specifica tipologia di fornitura. Resta ferma la distinta operatività della formula di prezzo variabile prevista dal Capitolato tecnico.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Il Consorzio di Bonifica Centro verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale



collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- b) Iscrizione nell'elenco del MASE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale** complessivo maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, non inferiore al 50% del valore stimato dell'appalto, pari a euro 10.007.385,00. Pertanto, il fatturato globale complessivo richiesto è pari a **euro 5.003.693,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante, oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in



originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente nell'ultimo triennio 2023/2024/2025 deve:

- deve aver avuto, al momento della presentazione della domanda, non meno di **1.000 utenze** in fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione dell'operatore economico, corredata da documentazione idonea ad attestare il numero di utenze attive alla data di presentazione dell'offerta, anche mediante report gestionale, elenco anonimizzato delle utenze, dichiarazione del soggetto preposto al controllo contabile o altra documentazione equivalente.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito tecnico-professionale di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, nonché Iscrizione nell'elenco del MASE di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

A pena di esclusione, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore, **meramente indicativo** è di importo pari a € 200.148,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato al Consorzio Di Bonifica Centro - **IBAN__IT 19 P 01030 15501 000000193156__ (Monte dei Paschi di Siena Spa)** e specifica indicazione nella causale del versamento (**“garanzia provvisoria gara per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 36 mesi di cui al CIG: BCA1712316**); dovrà essere presentata sul portale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Consorzio di Bonifica Centro);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- g. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Il Consorzio di Bonifica Centro si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell'art. 94, c. 1, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a) e b), qualora l'operatore economico presenti una fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice, ovvero verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.



d. Ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi, individuati tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del Codice: UNI CEI EN ISO 50001 e UNI CEI 11352 In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e inserisce copia delle certificazioni possedute o della documentazione comprovante il diritto alla riduzione, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti alla procedura effettuano, **pena l'esclusione**, il pagamento del Contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C. pari ad **€ 240,00**, secondo le modalità di cui alla Delibera di A.N.A.C. n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata sul sito web istituzionale dell'A.N.A.C.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico



che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking-servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.



L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori interessati a partecipare è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all'Area Riservata.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Consorzio di Bonifica Centro, attraverso il portale telematico, **entro e non oltre quanto indicato sul Disciplinare Telematico**, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'intera sezione 1 del presente disciplinare di gara e reperibili nel Disciplinare Telematico, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il modulo DGUE e le dichiarazioni integrative dovranno essere redatte in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica Centro.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di



soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio il Consorzio di Bonifica Centro assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica A, il concorrente deve caricare la documentazione di seguito elencata negli appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. domanda di partecipazione;



2. DGUE strutturato in piattaforma;
3. garanzia provvisoria di cui all'art. 106;
4. ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. documentazione in caso di avvalimento;
6. documentazione per i soggetti associati;
7. eventuali documenti non ricompresi nell'elenco di cui sopra.

La documentazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti dichiaranti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, è redatta in conformità al modello "domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente



copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE, a firma dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture in divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



13.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito descritto.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma e indica.

- Il valore di **ribasso espresso in percentuale, con massimo due cifre decimali dopo la virgola, sullo Spread posto a base d'asta pari a 10 €/MWh**, Unico per le fasce orarie F1, F2, F3 e per tutta la durata dell'appalto (36 mesi).

A pena di esclusione, l'offerta dovrà, altresì, contenere l'impegno espresso a garantire, per tutta la durata contrattuale:

- **La CCV fissa pari a 10 €/POD/mese;**
- **L'assenza di CCV variabile;**
- **L'applicazione del *Capacity Market* secondo i valori e le modalità stabiliti dalla regolazione ARERA vigente e applicabile.**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà indicare il ribasso percentuale applicato allo spread posto a base di gara.



15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, valutato secondo il modo seguente:

- **Maggior ribasso** in percentuale, con massimo due cifre decimali dopo la virgola, sullo Spread posto a base d'asta pari a 10 €/MWh, Unico per le fasce orarie F1, F2, F3 e per tutta la durata dell'appalto (36 mesi).

La scelta del criterio del minor prezzo è giustificata dalla natura standardizzata della fornitura di energia elettrica, dalla predeterminazione delle condizioni tecniche nel Capitolato e dalla circostanza che l'elemento effettivamente competitivo è rappresentato dal ribasso sullo spread posto a base di gara.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno offerte economiche che generano uno Spread maggiore allo Spread posto a base d'asta.

Si precisa che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dal Capitolato Tecnico e che gli stessi s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa anche se non espressamente indicati.

16. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da un unico membro, esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo al componente del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 lett. b) e c) del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il seggio di gara è competente in merito alla valutazione delle offerte dei concorrenti.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.



La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Consorzio di Bonifica Centro per la presente gara, si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rup accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Rup procede all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, dopo una valutazione sulla validità dell'offerta, ne registrerà a sistema l'importo o il ribasso presentato da ciascun concorrente. Successivamente verrà formulata la graduatoria.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà prima alla procedura di rilancio dell'offerta e, in caso di parità, a sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non conformi ai documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche. Resta ferma la verifica di anomalia delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dal presente disciplinare.
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante sottopone a verifica di congruità le offerte che presentino un ribasso superiore al 40% rispetto allo spread Consip posto a base di gara, nonché ogni altra offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è svolta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche n. 2 concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.



La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ove presenti, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Consorzio di Bonifica Centro.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo.

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.